

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 13 ottobre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che:

- b. non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi.

Art. 22 cpv. 1, 1^{bis} e 2 lett. a

¹ Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni:

- a. i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti;
- b. altre trasmissioni:
 - 1. tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti,
 - 2. durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.

^{1bis} Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.

² Nei programmi televisivi della SSR:

- a. gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano;

¹ RS 784.401

Art. 37 Diffusione di programmi radiofonici fuori della zona di copertura
(art. 38 cpv. 5 LRTV)

I programmi radiofonici di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone che sono diffusi via etere terrestre possono essere diffusi anche fuori della loro zona di copertura come segue:

- a. in tecnica digitale terrestre;
- b. su linea;
- c. via satellite.

Art. 60a Riscossione del canone
(art. 68 cpv. 6 LRTV)

¹ L'organo di riscossione del canone riscuote il canone annualmente. La persona sottoposta all'obbligo di pagare il canone può richiedere una riscossione trimestrale.

² L'organo di riscossione del canone scaglionava i periodi di emissione della fattura annuale.

³ Esso rilascia le fatture:

- a. in caso di fattura annuale, al più presto nel corso del secondo mese del periodo di riferimento;
- b. in caso di fattura trimestrale, al più presto nel corso del primo mese del periodo di riferimento.

Art. 61 cpv. 1

¹ Il canone è esigibile:

- a. in caso di fattura annuale, il primo giorno del terzo mese dal rilascio della fattura;
- b. in caso di fattura trimestrale, il primo giorno del secondo mese dal rilascio della fattura.

Art. 62, rubrica e cpv. 1

Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione

(art. 68 cpv. 1 LRTV)

¹ L'organo di riscossione del canone può riscuotere i seguenti emolumenti:

- | | |
|---|---------|
| | franchi |
| a. un supplemento per il rilascio di ciascuna fattura trimestrale | 2.– |
| b. per un sollecito di pagamento scritto | 5.– |
| c. per esazione forzata giustificata | 20.– |

Art. 63 lett. b

Sono esentati dall'obbligo di pagare il canone e dall'obbligo di annuncio:

- b. gli ospiti delle case di cura che abbisognano di cure corrispondenti almeno al livello di cui all'articolo 7a capoverso 3 lettera e dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995² sulle prestazioni.

Art. 82 Disposizioni transitorie sull'esigibilità delle fatture annuali

¹ L'organo di riscossione del canone effettua il passaggio alla fattura annuale nel 2011 a scaglioni.

² La fattura parziale è inviata nel gennaio 2011 e comprende da una fino a undici mensilità. Le fatture parziali che comprendono:

- a. una o due mensilità scadono il 31 gennaio 2011;
- b. tre o quattro mensilità scadono il 1° febbraio 2011;
- c. cinque o sei mensilità scadono il 1° marzo 2011;
- d. sette o otto mensilità scadono il 1° aprile 2011;
- e. nove o dieci mensilità scadono il 1° maggio 2011;
- f. undici mensilità scadono il 1° giugno 2011.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

13 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

